

REGOLAMENTO sulla MOBILITÀ STUDENTESCA

INTERNAZIONALE INDIVIDUALE

PREMESSA

“Le esperienze di studio o formazione compiute all'estero dagli alunni italiani appartenenti al sistema di istruzione e formazione, per periodi non superiori ad un anno scolastico e da concludersi prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la riammissione nell'istituto di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dalle Indicazioni Nazionali dei Licei, dalle Linee Guida degli Istituti Tecnici e Professionali e dagli Accordi sulla Istruzione e Formazione Professionale siglati in sede di Conferenza Stato – Regioni...” (Nota Ministeriale 843/2013)

Con il termine Mobilità Studentesca Individuale si intende un periodo di studi, non superiore ad un anno scolastico, che ogni singolo studente decide di trascorrere in una istituzione scolastica di pari grado in un Paese straniero. Favorire la mobilità studentesca è una delle indicazioni contenute nella C.M. 181/'97, fortemente ribadita nelle *Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale* pubblicate dal MIUR il 10 aprile 2013. Il nostro Istituto intende dunque favorire la mobilità studentesca, in quanto strumento per l'educazione alla cittadinanza interculturale, in ambito sia europeo che

internazionale.

Art. 1 - Soggetti coinvolti

1. Il Dirigente Scolastico
2. Il Consiglio di Classe
3. Il Coordinatore di Classe e/o il docente di L2 della classe (Tutor)
5. La famiglia/il tutore legale
6. Lo studente

Art. 2 - Piano di Apprendimento e Personalizzazione

1. Il piano di apprendimento progettato dal Consiglio di classe deve essere basato sulla centralità dell'alunno e quindi tenere presente lo sviluppo di conoscenze disciplinari (in Italia e all'estero), ma anche e soprattutto lo sviluppo di nuove competenze, capacità trasversali e nuovi atteggiamenti.

2. In relazione agli studenti partecipanti a programmi di mobilità, soprattutto di lunga durata, risultano utili:

- a) la proposta, per quanto riguarda il piano di studio italiano, di un percorso essenziale di studio focalizzato sui contenuti fondamentali utili per la frequenza dell'anno successivo, non cedendo alla tentazione di richiedere allo studente l'intera gamma di argomenti prevista dalla programmazione elaborata per la classe. Ciò risulta particolarmente importante per le discipline che non sono

comprese nel piano di studi dell'Istituto straniero;

b) l'indicazione da parte dell'Istituto italiano di contatti periodici con lo studente per verificare e supportare il lavoro che sta svolgendo.

3. Il percorso di studio autonomo concordato deve essere finalizzato a un più facile reinserimento nell'Istituto italiano, consentendo tuttavia al giovane di vivere l'esperienza di "full immersion" nella realtà dell'istituto straniero.

4. È importante che venga definito un monitoraggio a distanza e vengano fissate scadenze per l'aggiornamento delle informazioni, per dare il senso della serietà di un impegno reciproco e per contribuire alla crescita dello studente attraverso l'assunzione della responsabilità individuale.

Art. 3 - Contratto formativo

1. Il Contratto formativo, stipulato tra l'Istituto, la scuola estera ospite e lo studente, è il documento ufficiale che regola la mobilità individuale, per la cui validità è indispensabile.

2. Tale documento deve contenere il nome del coordinatore e/o del Tutor dell'Istituto di provenienza e del tutor della scuola ospite; gli obiettivi generali della mobilità, gli obiettivi didattici e formativi specifici che costituiscono il Piano di apprendimento; il periodo del soggiorno; le materie obbligatorie e quelle opzionali del curriculum della scuola ospite; le eventuali attività speciali predisposte; le modalità di valutazione, le modalità di comunicazione tra scuola-studente famiglia/tutore legale.

3. Il documento viene sottoscritto dal Dirigente, dallo studente e dalla sua famiglia/tutore legale. Limitatamente alle materie di studio all'estero, possono essere introdotte modifiche in itinere solo a condizione che tutti i soggetti coinvolti le approvino e che ne venga data tempestiva comunicazione all'Istituto.

4. Il documento risulta perciò un contratto formativo individuale definito in base al curriculum di studi.

Art. 4 - Procedura e funzioni dei soggetti coinvolti

1. Prima della partenza

I genitori/il tutore legale degli studenti che intendono usufruire della mobilità nel penultimo anno devono inviare di norma, entro il **30 di Aprile** del terzo anno di corso, formale richiesta di mobilità al Dirigente Scolastico e al Consiglio di Classe

La Segreteria Didattica:

- inserisce sul registro in corrispondenza del nominativo dello studente la seguente dicitura: "studente in mobilità internazionale individuale per l'intero anno scolastico" (oppure, per i soggiorni di durata inferiore all'anno, "studente in mobilità internazionale individuale dal gg/mm/aa al gg/mm/aa")
- raccoglie tutte le comunicazioni pervenute via posta, fax, email e le inoltra al Tutor/Coordinatore del CdC/Referente per gli Scambi/Coordinatore di Classe/Dirigente

2. Durante l'esperienza all'estero

Il Consiglio di Classe:

- incarica un docente di riferimento - Tutor e/o Coordinatore del CdC - con cui lo studente si terrà in contatto durante la sua permanenza all'estero
- concorda con lo studente alcuni contenuti essenziali per il proseguimento degli studi nel successivo anno scolastico e le competenze da acquisire predisponendo un contratto formativo
- cura la compilazione di formulari da inviare alla scuola ospitante, inserendo informazioni sulle discipline insegnate, sui sistemi di valutazione, sul corso di studi effettuato dall'alunno fino a quel momento, corredato di materie e valutazione dell'a.s. precedente

Il tutor:

- tiene i contatti con lo studente e con la sua famiglia in Italia
- raccoglie le informazioni relative ai corsi frequentati dallo studente e ai contenuti disciplinari previsti

- aggiorna i colleghi del CdC sull'esperienza in atto
- cura l'acquisizione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola all'estero o dallo studente
- **Al termine dell'esperienza**

Il Consiglio di Classe:

recepisce la certificazione rilasciata dalla scuola estera

accerta la preparazione dello studente in occasione del colloquio di reinserimento durante il quale lo studente illustra l'esperienza e il percorso di studi effettuato

stabilisce modalità e tempi del recupero delle eventuali prove integrative, che possono essere fissate entro il mese di Dicembre (o, comunque, entro il primo trimestre/quadrimestre) per permettere allo studente di recuperare serenamente, con il sostegno dei propri docenti e compagni di classe, i contenuti irrinunciabili di apprendimento fondamentali per il reinserimento e il prosieguo degli studi

utilizza la certificazione estera e l'esito delle eventuali prove integrative per giungere ad una "valutazione globale" dell'esperienza, calcolare la fascia di livello per media conseguita e attribuire il credito scolastico

certifica, oltre alle competenze linguistiche e curriculari anche quelle competenze acquisite nel corso dell'esperienza all'estero relative alla mediazione umana e culturale che possono entrare a pieno titolo nel portfolio dello studente europeo

Il rientro nella classe di provenienza è un momento importante, in particolar modo per chi ha frequentato l'intero anno scolastico all'estero. La normativa scolastica italiana infatti rende possibile il riconoscimento degli studi effettuati, valorizzando le competenze, soprattutto trasversali, conseguite all'estero. La normativa consente l'iscrizione di giovani

provenienti da un corso all'estero senza perdere l'anno, previa un'eventuale prova integrativa su alcune materie indicate dal Consiglio di Classe, incentrata sui contenuti essenziali e propedeutici alla frequenza dell'anno successivo e comunque solo su quelle non presenti nel piano di studi della scuola estera (C.M. 236/99). Inoltre la Circolare del

Ministero dell'Istruzione n. 181 del 17/3/97 sottolinea il valore dell'esperienza di studio all'estero e prevede che il Consiglio di Classe acquisisca dalla scuola straniera i risultati degli studi compiuti dagli studenti all'estero.

Art. 5 - Quadro normativo di riferimento

Comunicazione prot. n. 2787 /R.U./U 20 aprile 2011 ([scarica](#))

Dipartimento per l'Istruzione - DG Ordinamenti Scolastici e Autonomia Scolastica

Oggetto: Titoli di studio conseguiti all'estero.

Chiarisce che i partecipanti a programmi di mobilità individuale non hanno bisogno di certificati di equipollenza (in quanto questa si riferisce a titoli di studio finali conseguiti in scuole estere (titolo 2). Da segnalare il titolo V che "Considerato il significativo valore educativo delle esperienze di studio compiute all'estero e l'arricchimento culturale della personalità dello studente che ne deriva, si invitano, pertanto, le istituzioni scolastiche a facilitare per quanto possibile, nel rispetto della normativa del settore, tale tipologia educativa.

Circolare Ministeriale 119 - 17 marzo 2000 ([scarica](#))

Oggetto: Scambi educativi con l'estero.

Stabilisce nuove procedure circa le comunicazioni da inviare in merito all'effettuazione di scambi educativi con l'estero.

Circolare Ministeriale 455 - 18 novembre 1998 ([scarica](#))

Oggetto: Scambi educativi con l'estero.

Conferma la validità della circolare 358 e semplifica la modulistica.

Circolare Ministeriale 358 - 23 luglio 1996 ([scarica](#))

Oggetto: Scambi educativi con l'estero.

Distingue gli scambi di classe dalle visite guidate e dai viaggi di istruzione e stabilisce le procedure di attuazione.

DL 297/16041994 - art. 192 comma 3° - 16 aprile 1994 ([scarica](#))

Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione.

Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il Consiglio di Classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate nello stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano.